



Decisione n. 1297 del 7 gennaio 2019

## ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

### Il Collegio

#### composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof. M. Rispoli Farina – Membro

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Afferni

nella seduta del 26 novembre 2018, in relazione al ricorso n. 2646, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

### FATTO

*I.* Il ricorrente riferisce di avere sottoscritto in data 5 luglio 2013 n. 4.998 azioni della Banca... (in seguito la Vecchia Banca), poi sottoposta a procedura di risoluzione ex d.lgs. n.180/2015, per un controvalore di € 3.383,30, a tal fine avvalendosi della prestazione dei relativi servizi di investimento. Dopo avere premesso che, all'epoca, egli era uno studente senza alcuna esperienza e competenza in materia di investimenti finanziari, il ricorrente contesta che la Banca non avrebbe valutato l'adeguatezza dell'operazione rispetto al suo profilo, a questo proposito sottolineando: *i)* che il contratto quadro prevedeva l'obbligo per la Vecchia Banca di valutare

l'adeguatezza dell'operazione; *ii*) che egli aveva un profilo di rischio "medio", in quanto tale incompatibile con un investimento in azioni; *iii*) che egli aveva investito tutti i propri risparmi in azioni della Vecchia Banca. Inoltre, contesta la non corretta informazione ricevuta sulla rischiosità delle azioni di che trattasi, rilevando che il prospetto informativo sulla base del quale esse erano state collocate conteneva delle informazioni non veritiere. Premesso che a seguito dell'avvio della procedura di risoluzione della Vecchia Banca l'azienda bancaria è stata ceduta ad un ente pone (la Nuova Banca), poi incorporato dall'odierno convenuto, il ricorrente chiede a quest'ultimo il risarcimento del danno occorso in misura pari al capitale investito.

2. L'intermediario si è costituito nel presente giudizio nella sua qualità di soggetto incorporante la Nuova Banca, cessionaria dell'azienda bancaria della Vecchia Banca, resistendo al ricorso. In via pregiudiziale, egli eccepisce l'improcedibilità del ricorso per mancanza di un preventivo reclamo, rilevando che la comunicazione inviata dal ricorrente non determinava in modo sufficientemente chiaro l'oggetto della domanda. Inoltre, il resistente eccepisce il difetto di competenza dell'ACF, rilevando che nella specie non sarebbe stato prestato un servizio di investimento, bensì è solo svolta un'attività di sollecitazione del pubblico risparmio. Sempre in via pregiudiziale, il resistente contesta anche il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando che la Nuova Banca non sarebbe succeduta nell'eventuale debito risarcitorio nei confronti degli azionisti della Vecchia Banca. A giudizio del resistente, una tale successione nel debito sarebbe esclusa dalla disciplina applicabile in materia di risoluzioni bancarie, oltre che dalla disciplina comune in materia di trasferimento di aziende bancarie. Nel merito, egli contesta tuttavia che la Vecchia Banca abbia violato nel caso di specie regole di condotta nella prestazione dei servizi di investimento, stante che il ricorrente era un investitore esperto ed in grado di valutare il rischio che si assumeva mediante la sottoscrizione di tali azioni, come confermato dal fatto che egli era laureato e aveva già effettuato precedentemente altri investimenti. Pertanto, a giudizio del resistente, il danno subito dal ricorrente non sarebbe imputabile alla Vecchia

Banca ed, anzi, egli avrebbe comunque potuto immediatamente attivarsi per rivendere le azioni di che trattasi non appena resosi conto della progressiva perdita di valore ed invece ha deciso di conservarle sino al loro azzeramento. Infine e ad ogni buon conto, il resistente contesta l'entità della pretesa risarcitoria del ricorrente, constando che egli abbia investito la minor somma di € 2.998,80. Tutto ciò rilevato, il resistente chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato in quanto infondato nel merito.

3. Nelle deduzioni integrative, il ricorrente contesta l'improcedibilità del ricorso, rilevando che egli ha previamente trasmesso all'intermediario un reclamo con ivi indicato in modo chiaro ed esaustivo l'oggetto delle contestazioni mosse. Inoltre, egli contesta la sussistenza di un difetto di competenza dell'ACF, rilevando che la circostanza che egli abbia sottoscritto le azioni della Vecchia Banca in occasione di un aumento di capitale non è di per sé elemento tale da escludere la prestazione di un servizio di investimento da parte della stessa Banca. Infine, il ricorrente contesta il difetto di legittimazione passiva dell'intermediario, rilevando che la Nuova Banca è succeduta nel debito risarcitorio della Vecchia Banca, dal momento che deve ritenersi che nel perimetro dell'azienda bancaria ceduta, così come definito dal provvedimento di cessione di Banca d'Italia, siano ricompresi anche i debiti risarcitori nei confronti dei clienti della Vecchia Banca ai quali la stessa Banca abbia collocato in modo scorretto le proprie azioni. Tutto ciò rilevato, il ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.

4. L'intermediario non si è avvalso della facoltà di depositare repliche finali.

## **DIRITTO**

1. In via pregiudiziale il Collegio rileva che il ricorso è ammissibile sotto entrambi i profili dedotti dal resistente. In particolare, sussiste la competenza dell'ACF. Infatti, come questo Collegio ha già avuto modo di rilevare in casi analoghi, la mera circostanza che il ricorrente abbia sottoscritto le azioni in occasione di un'operazione di aumento di capitale,

non è tale di per sé da escludere che la Banca emittente abbia prestato un servizio di investimento. Nella specie, il ricorrente ha depositato il c.d. contratto quadro comprensivo anche della prestazione del servizio di collocamento, in esecuzione del quale il ricorrente ha sottoscritto le azioni contestate. Pertanto, è dimostrato che egli ha acquistato le azioni di che trattasi avvalendosi di un servizio di investimento reso dalla Vecchia Banca. Inoltre, sussiste la legittimazione passiva dell'intermediario in relazione alla pretesa risarcitoria del ricorrente. Infatti, come anche questo Collegio ha già avuto modo di rilevare in casi analoghi, si deve ritenere che l'intermediario resistente, nella sua qualità di incorporante la Nuova Banca, sia succeduto nell'eventuale debito risarcitorio nei confronti del ricorrente per violazione delle regole di condotta da parte della Vecchia Banca nel collocamento/commercializzazione di proprie azioni. Ciò è conseguenza del fatto che il provvedimento di Banca d'Italia di definizione del perimetro dell'azienda bancaria oggetto di cessione dispone quale oggetto di cessione tutte le posizioni attive e passive della Vecchia Banca, con la sola eccezione di quelle espressamente escluse, tra le quali tuttavia non si ritiene possano intendersi ricompresi anche eventuali crediti risarcitori derivanti da fattispecie di *misselling* connesse alla prestazione di un servizio di investimento. Pertanto, l'odierno ricorrente risulta legittimato ad agire contro l'odierno resistente, non nella propria qualità di azionista della Vecchia Banca, bensì di cliente della Vecchia Banca, il cui rapporto è stato ceduto alla Nuova Banca e da questa all'odierno resistente. Tanto è vero che, come questo Collegio ha già avuto modo di rilevare in casi analoghi, la legittimazione ad agire del ricorrente nei confronti dell'intermediario prescinde dal fatto che il ricorrente abbia conservato le azioni o le abbia eventualmente rivendute.

2. Sempre in via pregiudiziale, il Collegio rileva che il ricorso è procedibile. Infatti, il reclamo inviato dal ricorrente all'intermediario in data 4 maggio 2018 indica in modo sufficientemente chiaro ed esaustivo le contestazioni mosse all'intermediario, avendo quindi posto lo stesso intermediario nella condizione di porvi rimedio e di evitare in questo modo l'avvio di un procedimento davanti all'ACF.

3. Nel merito, il ricorso è fondato nei termini di seguito rappresentati.

Non è contestato tra le parti ed è comunque confermato dalla documentazione versata in atti che il ricorrente ha sottoscritto in data 5 luglio 2013 n. 4.998 azioni della Vecchia Banca per un controvalore complessivo che, in base alle evidenze disponibili, risulta pari a € 2.998,80.

Ciò premesso, rileva il Collegio che è fondata, e assorbente di tutti gli altri profili violativi sollevati dal ricorrente, la contestazione relativa alla mancata informativa sull'inadeguatezza dell'operazione. Infatti, l'art. 9-bis del contratto quadro sottoscritto con la Vecchia Banca prevedeva l'obbligo di quest'ultima di effettuare la valutazione di adeguatezza rispetto al profilo del cliente ed eventualmente di segnalarne l'inadeguatezza. Nella specie, l'intermediario, che non ha prodotto il modulo d'ordine relativo all'operazione contestata, non ha dimostrato di avere effettuato tale valutazione ed eventualmente di avere avvertito il ricorrente dell'inadeguatezza dell'investimento rispetto al suo profilo. Inoltre, dalla documentazione in atti risulta che: *i)* all'epoca dell'operazione il ricorrente era uno studente universitario, con una scarsa esperienza in materia di investimenti, risultando aver precedentemente investito solo in obbligazioni della stessa Vecchia Banca; *ii)* egli aveva un profilo di rischio "medio", in quanto tale non compatibile con un investimento di tipo azionario; *iii)* così operando, il ricorrente ha finito con l'investire esclusivamente in titoli emessi dalla Vecchia Banca, senza alcuna opportuna diversificazione del rischio emittente. Pertanto, si deve ritenere che l'operazione di che trattasi fosse non adeguata al profilo del ricorrente e che la Vecchia Banca sia rimasta inadempiente, anzitutto, rispetto all'obbligo contrattualmente assunto di rilevare l'inadeguatezza dell'operazione e di avvertire il ricorrente dei conseguenti effetti.

4. Stante quanto testé rilevato, può allora ragionevolmente presumersi che, qualora la Vecchia Banca avesse agito correttamente, il ricorrente non si sarebbe determinato nel senso di procedere alla sottoscrizione delle predette azioni. Inoltre, nel caso di specie, nulla può essere rimproverato al ricorrente medesimo per non avere rivenduto tempestivamente le azioni di che trattasi una volta emersi i primi segnali di "allarme", e ciò proprio avuto

riguardo al suo profilo di investitore. Pertanto, egli ha conclusivamente diritto al risarcimento di un danno pari all'intera somma investita nell'acquisto delle azioni della Vecchia Banca (€ 2.998,80), stante che il loro valore attuale, a causa dell'avvio della procedura di risoluzione dell'emittente, è oramai pari a zero. La somma così determinata deve essere rivalutata dalla data dell'operazione alla data dell'odierna decisione, per un importo complessivo di € 68,97, e maggiorata di interessi legali dalla data della decisione alla data del pagamento.

### **PQM**

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a risarcire al ricorrente il danno, per l'inadempimento descritto in narrativa, nella misura complessiva, comprensiva dunque di rivalutazione monetaria sino alla data della decisione, di € 3.067,77, oltre a interessi legali dalla stessa data sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), sezione "Intermediari".

Il Presidente  
Firmato digitalmente da:  
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi